

CANTONE DEI GRIGIONI

COMUNE DI GRONO



Regolamento sul trattamento dei rifiuti

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE
DEL 18 DICEMBRE 2018

Indice

I Applicazione	4
Art. 1 Ambito di validità e scopo	4
Art. 2 Compiti del Comune	4
Art. 3 Informazione e consulenza	5
Art. 4 Riserva del diritto superiore.....	5
II Trattamento dei rifiuti	5
1. Generalità	5
Art. 5 Genere di rifiuti.....	5
Art. 6 Obblighi della popolazione e delle aziende	6
Art. 7 Divieti	6
Art. 8 Commissioni ed incarichi del Comune	6
2. Posti di raccolta	7
Art. 9 Posti di raccolta del Comune	7
Art. 10 Posti di raccolta dei privati	7
Art. 11 Allestimento.....	7
Art. 12 Manutenzione e rinnovo	8
3. Servizio di raccolta	8
Art. 13 Presa in consegna dei rifiuti.....	8
Art. 14 Diritti in merito ai rifiuti	8
Art. 15 Obbligo d'utilizzazione.....	8
Art. 16 Piano per la consegna dei rifiuti.....	9
Art. 17 Rifiuti raccolti separatamente (rifiuti urbani recuperabili)	9
Rifiuti solidi urbani misti	9
Art. 18 Immondizie	9
Art. 19 Ingombranti.....	9
Art. 20 Apparecchi elettrici ed elettronici.....	10
Art. 21 Rifiuti speciali ed altri rifiuti soggetti a controllo.....	10
4. Impianti per i rifiuti	10
Art. 22 Impianti del Comune.....	10
Art. 23 Impianti di compostaggio privati	10
III Finanziamento	11
1. Spese del Comune	11
1.1. Generalità	11
Art. 24 Tipi di tasse.....	11
Art. 25 Calcolo, tassazione e prelievo.....	11
Art. 26 Obbligo delle tasse.....	11

1.2. Tasse sui rifiuti	12
Art. 27 Tassa base	12
Art. 28 Esigibilità e riscossione.....	12
Art. 29 Tasse commisurate alla quantità	12
Art. 30 Tassa supplementare per considerevoli quantità di rifiuti delle aziende	13
1.3. Tasse per prestazione di servizi particolari	13
Art. 31 Tasse per prestazione di servizi particolari.....	13
1.4. Rimedi legali	13
Art. 32 Reclami	13
2. Impianti privati	14
Art. 33 Impianti privati.....	14
IV Disposizioni esecutive e finali	14
Art. 34 Applicazione	14
Art. 35 Disposizioni penali.....	14
Art. 36 Entrata in vigore.....	15
Specchietto delle tasse Annesso	16

I Applicazione

Art. 1 Ambito di validità e scopo

- 1 Questo regolamento è valido per tutto il territorio comunale. In base alla legge edilizia ed al piano generale d'urbanizzazione esso regola, per quanto di pertinenza del Comune, l'allestimento, l'uso, la manutenzione, il rinnovamento ed il finanziamento dei posti di raccolta e degli impianti per i rifiuti.
- 2 Il regolamento mira a garantire uno smaltimento dei rifiuti prodotti nel Comune in modo rispettoso dell'ambiente. Per quanto di pertinenza del Comune, esso regola il trattamento dei rifiuti solidi urbani, dei rifiuti speciali e degli altri rifiuti soggetti a controllo.
- 3 Le norme della legislazione sulla pianificazione territoriale riguardanti i piani d'area, rispettivamente i piani di quartiere, valgono per i posti di raccolta e gli impianti di compostaggio pianificati e realizzati nell'ambito dei piani d'area e dei piani di quartiere. In mancanza di norme particolari, sono determinanti le prescrizioni di questo regolamento anche nelle procedure dei piani d'area e dei piani di quartiere.
- 4 Per le frazioni non servite vicino ad un altro Comune il Municipio procede con una convenzione con questo comune per servire la frazione.

Art. 2 Compiti del Comune

- 1 Il Comune adempie tutti i compiti relativi al trattamento dei rifiuti che gli spettano in base al diritto federale e cantonale per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nella misura in cui tali compiti non sono stati attribuiti alla Corporazione dei Comuni del Moesano per la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti (CRER).
- 2 Il Comune gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, incluse le piccole quantità di rifiuti speciali e gli altri rifiuti soggetti a controllo. Esso allestisce e gestisce i posti pubblici di raccolta e smaltisce i rifiuti raccolti. Spetta pure al Comune regolare il finanziamento dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani in conformità con il "Regolamento sul finanziamento" della CRER.
- 3 Il Comune promuove il compostaggio dei rifiuti organici nelle fattorie, negli orti, nei giardini o in posti di compostaggio decentralizzati nei quartieri. Se necessario, esso allestisce e gestisce un impianto di compostaggio per i rifiuti compostabili che non possono essere smaltiti in modo decentralizzato o in altro modo rispettoso dell'ambiente.
- 4 Per quanto riguarda il trattamento dei rifiuti, il Comune collabora con la CRER, con gli altri Comuni, con i privati e con le istanze federali e cantonali.
- 5 Il Municipio può attribuire in via contrattuale singoli compiti ad altre corporazioni di diritto pubblico o ad imprese private, nella misura in cui tali compiti non siano già di competenza della CRER

Art. 3 Informazione e consulenza

- 1 Spetta al Municipio in collaborazione con la CRER provvedere all'informazione ed alla consulenza del pubblico, nell'intento di diminuire la quantità dei rifiuti, di riutilizzarli sensatamente e di trattarli e smaltirli in modo rispettoso dell'ambiente.
- 2 Esso orienta periodicamente il pubblico in merito alle possibilità date per evitare, ridurre, recuperare i rifiuti nonché in merito ad ulteriori misure nell'ambito della gestione dei rifiuti.

Art. 4 Riserva del diritto superiore

- 1 Qualora il presente regolamento non contenga norme particolari, valgono le prescrizioni della legge edilizia comunale.
- 2 Sono inoltre riservate le prescrizioni del diritto federale e cantonale, nonché quelle della CRER.

II Trattamento dei rifiuti

1. Generalità

Art. 5 Genere di rifiuti

- 1 Il presente regolamento fa distinzione fra rifiuti solidi urbani, ulteriori rifiuti, rifiuti speciali e altri rifiuti soggetti a controllo.
- 2 Sono considerati rifiuti solidi urbani i rifiuti provenienti dalle economie domestiche, nonché quelli di analoga composizione provenienti dalle imprese di servizio, dalle aziende artigianali e dagli stabilimenti industriali nonché gli altri rifiuti che devono essere smaltiti per opera del Comune o della CRER.
- 3 Sono considerati ulteriori rifiuti i rifiuti aziendali specifici provenienti dalle imprese di servizio, dalle aziende artigianali e dagli stabilimenti industriali che non risultano di composizione analoga a quella dei rifiuti solidi urbani.
- 4 Sono considerati rifiuti speciali o altri rifiuti soggetti a controllo quelli designati come tali nell'ordinanza del 22 giugno 2005 sul traffico di rifiuti (OTRif; RS 814.610).

Art. 6 Obblighi della popolazione e delle aziende

- 1 Ognuno è tenuto a limitare la produzione di rifiuti.
- 2 Chi produce rifiuti è tenuto a separarli, a conservarli separatamente, a utilizzarli o smaltirli in modo rispettoso dell'ambiente secondo le prescrizioni di questo regolamento, dello statuto e dei regolamenti della CRER e quelle del diritto superiore della Confederazione e del Cantone.

Art. 7 Divieti

- 1 È vietato depositare o sotterrare rifiuti di qualsiasi genere sulla proprietà pubblica o privata senza una relativa autorizzazione. Il compostaggio è escluso da tale divieto.
- 2 È vietata l'introduzione di rifiuti nelle acque nonché lo smaltimento dei rifiuti assieme alle acque di scarico.
- 3 È vietato bruciare rifiuti all'aperto.
- 4 È vietato utilizzare i cestini pubblici in modo abusivo, cioè in alternativa al corretto smaltimento dei rifiuti privati.

Art. 8 Commissioni ed incarichi del Comune

- 1 Al momento di acquistare prodotti per l'uso proprio o di attribuire degli incarichi pubblici, il Comune bada affinché la produzione di rifiuti sia ridotta nel limite del possibile.
- 2 Il Comune promuove la riutilizzazione dei rifiuti, dando nel limite del possibile la preferenza ai prodotti riciclabili, rispettivamente riutilizzabili.
- 3 È compito del Municipio provvedere affinché lo smaltimento dei rifiuti provenienti dalla costruzione, dall'esercizio e dalla manutenzione degli edifici e degli impianti comunali avvenga conformemente alle leggi; esso provvede pure ad uno smaltimento appropriato dei rifiuti idonei al compostaggio.

2. Posti di raccolta

Art. 9 Posti di raccolta del Comune

- 1 Le ubicazioni dei posti di raccolta per il deposito o la consegna dei rifiuti vengono stabilite nel quadro della pianificazione di urbanizzazione. La procedura si conforma alle disposizioni della legislazione sulla pianificazione del territorio. In assenza di indicazioni sufficientemente dettagliate nella pianificazione di urbanizzazione i singoli posti di raccolta vengono definiti dal Municipio.
- 2 Per la progettazione e l'esecuzione dei posti di raccolta del Comune fanno stato le rispettive prescrizioni della legge edilizia e del "Regolamento sulla gestione" dei rifiuti della CRER.

Art. 10 Posti di raccolta dei privati

- 1 In caso di progetti di costruzione di grandi dimensioni, di piani di area o di piani quartiere il Municipio può ordinare posti di raccolta su terreno privato. Il Municipio prende le disposizioni necessarie nella licenza edilizia e nelle procedure di piano di area e di quartiere.
2. In caso di edifici o impianti esistenti, dove mancano o sono insufficienti i posti di raccolta, il Municipio può disporre la sistemazione di nuovi posti di raccolta su terreno privato se questo risulta necessario nell'interesse pubblico.
3. Il Municipio può autorizzare a terzi l'uso in comune di posti di raccolta privati esistenti in cambio di una partecipazione adeguata alle spese, per quanto questo sia ragionevolmente esigibile dal proprietario o dalla proprietaria. L'indennità è fissata dal Municipio.

Art. 11 Allestimento

- 1 I posti di raccolta dei rifiuti sono da designare in modo che essi possano essere accessibili in qualsiasi momento ai veicoli del rispettivo servizio. Nei posti di raccolta aperti ed ubicati in superficie i rifiuti devono poter essere depositati in modo ordinato e visibile.
- 2 Se le circostanze lo richiedono, vanno adottati dei provvedimenti di natura edilizia a protezione dei posti di raccolta. Il Municipio può prescrivere la loro protezione mediante tettoie o apposite costruzioni per i rifiuti.
- 3 I posti di raccolta ubicati in superficie, nonché i posti di raccolta privati per più edifici o interi quartieri, vanno di regola protetti da tettoia o allestiti in apposite costruzioni per i rifiuti. Essi vanno inseriti adeguatamente nel contesto architettonico e stradale locale.

Art. 12 Manutenzione e rinnovo

- 1 La manutenzione ed il rinnovo dei posti di raccolta sono compito dei proprietari.
- 2 I posti di raccolta privati vanno costantemente mantenuti in buono stato e puliti regolarmente; durante l'inverno vanno sgomberati dalla neve e dal ghiaccio. Il Municipio dispone i provvedimenti necessari qualora l'obbligo di manutenzione sia disatteso.

3. Servizio di raccolta

Art. 13 Presa in consegna dei rifiuti

- 1 Il Comune, in collaborazione con la CRER, è obbligato a prendere in consegna ed a trattare in modo rispettoso dell'ambiente tutti i rifiuti solidi urbani, nonché le piccole quantità di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo. Sono riservati gli art. 30 cpv. 3, la presa in consegna di rifiuti da parte della CRER e l'obbligo di ripresa in consegna di produttori e commercianti designati secondo il diritto federale.
- 2 Riservate le disposizioni della CRER, spetta al Comune decidere se rinunciare alla raccolta di determinati rifiuti dal momento che per la raccolta e l'utilizzazione degli stessi l'economia privata mette a disposizione un sistema di raccolta e di smaltimento funzionale.
- 3 L'obbligo di presa in consegna da parte del Comune, riservate le disposizioni della CRER, non sussiste dal momento che sono a disposizione dei servizi di raccolta privati assoggettati all'obbligo della presa in consegna in base ad una relativa autorizzazione.
- 4 Gli scarti alimentari e di cucina provenienti da mense, ristoranti, grotti, ecc. prodotti in grande quantità sono esclusi dal servizio di raccolta. Essi devono essere consegnati ad una ditta autorizzata al loro trattamento. Eventuali spese sono a carico del privato.

Art. 14 Diritti in merito ai rifiuti

- 1 Con la consegna dei rifiuti ad un posto di raccolta si estinguono i rispettivi diritti dei proprietari e delle proprietarie. Non sussiste un diritto d'indennizzo. L'ulteriore diritto di disporre spetta esclusivamente al Comune, rispettivamente alla CRER.
- 2 Chi consegna dei rifiuti è responsabile per i danni particolari e le conseguenze che ne possono derivare fino allo smaltimento completo degli stessi.

Art. 15 Obbligo d'utilizzazione

- 1 L'utilizzazione dei posti e dei servizi di raccolta del Comune è obbligatoria.
- 2 Tutte le economie domestiche e le aziende sono obbligate a smaltire i propri rifiuti facendo capo al servizio di raccolta nella misura in cui il diritto superiore o il presente regolamento non contengano prescrizioni di diversa natura.
- 3 In casi speciali il Municipio, in accordo con la CRER, può autorizzare lo smaltimento privato dei rifiuti.

Art. 16 Piano per la consegna dei rifiuti

- 1 Il Municipio si conforma al piano di raccolta dei rifiuti per il trasporto dei rifiuti urbani e delle piccole quantità di rifiuti speciali allestito dalla CRER.

Art. 17 Rifiuti raccolti separatamente (rifiuti urbani recuperabili)

- 1 I detentori devono suddividere e conservare fino al momento della consegna i rifiuti che vengono raccolti separatamente o ripresi a scopo di riciclaggio o di smaltimento rispettoso dell'ambiente, come p.es. la carta, il cartone, PET, il vetro, le lattine, l'alluminio, i tessili, i metalli, i rifiuti idonei al compostaggio, gli apparecchi elettrici ed elettronici, i rifiuti speciali e gli altri rifiuti soggetti a controllo.
- 2 Chi produce rifiuti per il compostaggio è tenuto a smaltirli in proprio nell'orto, nel giardino o in un impianto di quartiere in modo ordinato senza importunare il vicinato oppure a consegnarli secondo le indicazioni del Comune in un impianto di smaltimento conforme alle leggi.
- 3 Gli altri rifiuti raccolti separatamente vanno approntati per servizio in base al piano per la consegna dei rifiuti, depositati nei contenitori appositamente collocati nei posti di raccolta pubblici, consegnati ai servizi di raccolta designati dal Comune, oppure riconsegnati a chi ha l'obbligo del loro smaltimento.
- 4 Il Municipio d'intesa con la CRER decide per quali rifiuti debba essere effettuata una raccolta separata.
- 5 Qualora la raccolta dei rifiuti venga organizzata con l'autorizzazione del Municipio da parte di determinate istituzioni (scuole, società, ecc.), il Comune provvede ad un ordinato svolgimento ed assicura il trasporto dei rifiuti a destinazione di adeguate aziende di utilizzazione e di smaltimento, in accordo con la CRER.

Rifiuti solidi urbani misti

Art. 18 Immondizie

- 1 I rifiuti solidi urbani misti (immondizie) provenienti dalle economie domestiche e dalle aziende vanno depositati da chi li produce in sacchi contrassegnati CRER nei posti di raccolta o introdotti nei contenitori predisposti a tale scopo.
- 2 Il Municipio designa le aziende, le case d'abitazione private, nonché gli edifici ed impianti pubblici o di pubblico interesse autorizzati ad usufruire di contenitori privati.
- 3 Possono essere usati esclusivamente contenitori autorizzati dalla CRER. L'acquisto, la pulizia e la manutenzione dei contenitori collettivi spettano a coloro che ne usufruiscono.

Art. 19 Ingombranti

I rifiuti combustibili che non possono essere raccolti separatamente e non possono essere introdotti in sacchi delle immondizie o in contenitori vanno consegnati al servizio per la raccolta degli ingombranti, secondo le direttive del Comune e della CRER.

Art. 20 Apparecchi elettrici ed elettronici

Gli apparecchi elettrici ed elettronici non possono essere mischiati con gli altri rifiuti. Essi vanno consegnati dalle proprietarie e dai proprietari a coloro che sono obbligati alla loro ripresa (p.es. punti di vendita dei rispettivi prodotti) o ad un posto pubblico di raccolta.

Art. 21 Rifiuti speciali ed altri rifiuti soggetti a controllo

- 1 I rifiuti speciali e gli altri rifiuti soggetti a controllo non possono essere mischiati con gli altri rifiuti. Essi vanno consegnati dalle proprietarie e dai proprietari a coloro che sono obbligati alla loro ripresa (p.es. punti di vendita dei rispettivi prodotti), se possibile negli imballaggi originali.
- 2 Il Comune provvede affinché siano a disposizione dei posti di raccolta per le piccole quantità di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo provenienti dalle economie domestiche e dalle aziende artigianali e non riconsegnabili. Tali posti di raccolta sono designati dal Municipio in accordo con la CRER e resi noti periodicamente nell'organo ufficiale di pubblicazione.
- 3 Le grandi quantità di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo provenienti da imprese di servizio, aziende artigianali o stabilimenti industriali vanno smaltiti da chi li produce in modo rispettoso dell'ambiente a proprie spese.

4. Impianti per i rifiuti

Art. 22 Impianti del Comune

- 1 Il Comune allestisce e gestisce secondo le necessità gli impianti necessari per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di altri rifiuti, come impianti di compostaggio e discariche intermedie, sussidiariamente ed in accordo con la CRER.

Art. 23 Impianti di compostaggio privati

- 1 I proprietari o le proprietarie di immobili a scopo abitativo possono essere obbligati dal Municipio ad allestire, mantenere e rinnovare impianti di compostaggio ubicati sui propri fondi.
- 2 Gli impianti vanno messi a disposizione di tutti gli inquilini.

III Finanziamento

1. Spese del Comune

1.1. Generalità

Art. 24 Tipi di tasse

- 1 Per far fronte alle spese derivanti dal trattamento dei rifiuti, il Comune preleva delle tasse che coprono i costi e sono conformi al principio della causalità. Tali tasse si compongono di una tassa base riscossa annualmente e da un'ulteriore tassa commisurata alla quantità dei rifiuti consegnati. Il Comune si assume, a carico della gestione ordinaria, una parte dei costi qualora il prelievo di tasse sufficienti per la copertura dei costi e conformi al principio della causalità non permetta lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in modo rispettoso dell'ambiente.
- 2 La tassazione avviene secondo il presente regolamento nonché il "Regolamento sul finanziamento" e le relative disposizioni di attuazione della CRER.
- 3 Il conto finanziario per il trattamento dei rifiuti è tenuto secondo le disposizioni per i finanziamenti speciali.

Art. 25 Calcolo, tassazione e prelievo

- 1 La tassa base è fissata e prelevata secondo le prescrizioni del presente regolamento.
- 2 La tassa commisurata alla quantità è fissata e prelevata secondo il "Regolamento sul finanziamento" e le relative disposizioni di attuazione della CRER.
- 3 L'ammontare della tassa base va adeguato in base al fabbisogno finanziario risultante dal finanziamento speciale del trattamento dei rifiuti.

Art. 26 Obbligo delle tasse

- 1 Viene riscossa una tassa base annua ricorrente per tutti gli utenti che risiedono e/o operano sul territorio del Comune di Grono e che producono rifiuti.
- 2 Debitori delle tasse sono i cittadini maggiorenni, gli uffici, gli studi di ogni genere, gli esercizi pubblici, i commerci, le industrie, ecc. (tenor specchietto delle tasse annesso) che risiedono e/o operano sul territorio del comune di Grono e che producono rifiuti.
- 3 Maggiorenni in formazione fino a 25 anni compresi, con permesso di soggiorno fuori Comune, hanno la possibilità di richiedere l'esenzione della tassa base rifiuti.

1.2. Tasse sui rifiuti

Art. 27 Tassa base

- 1 L'ammontare della tassa base è determinato moltiplicando l'importo di base coi coefficienti secondo lo specchietto delle tasse allegato al presente regolamento, che è parte integrante dello stesso.
- 2 Il Consiglio Comunale fissa annualmente l'importo di base. L'importo di base non potrà superare i fr. 200.-.

Art. 28 Esigibilità e riscossione

- 1 La tassa base è esigibile alla fine dell'anno civile. Qualora nel corso dell'anno subentri un cambio del debitore, l'importo dovuto pro rata è esigibile al momento di tale trapasso.
- 2 La tassa base va pagata entro 30 giorni dal momento del recapito della rispettiva fattura. In caso di pagamento ritardato è dovuto un interesse di mora calcolato in base al tasso fissato di volta in volta dal Cantone.

Art. 29 Tasse commisurate alla quantità

- 1 Le tasse commisurate alla quantità sono prelevate per i diversi tipi di rifiuti in accordo con la CRER.
- 2 Le tasse commisurate alla quantità sono prelevate sotto forma di tassa sul sacco e di tassa sul contenitore. Esse sono pagate mediante l'acquisto dei sacchi contrassegnati dalla CRER, di autoadesivi per recipienti e piombi contrassegnati dalla CRER o dal Comune. Le tasse commisurate alla quantità possono essere prelevate anche direttamente secondo il numero dei colli, il peso o il volume.
- 3 Vanno utilizzati esclusivamente sacchi contrassegnati dalla CRER. Gli autoadesivi per recipienti e i piombi contrassegnati dalla CRER o dal Comune devono essere apposti in modo ben visibile, sui mazzi di rifiuti vegetali e sugli ingombranti nonché sui cassonetti. I sacchi non contrassegnati dalla CRER e i recipienti senza autoadesivi o piombi contrassegnati dalla CRER o dal Comune non vengono né raccolti né svuotati.
- 4 L'ammontare delle diverse tasse è determinato secondo gli importi indicati nel relativo tariffario CRER.

Art. 30 Tassa supplementare per considerevoli quantità di rifiuti delle aziende

- 1 Il Comune preleva una tassa supplementare commisurata alla quantità nei casi in cui le aziende producono considerevoli quantità di rifiuti raccolti separatamente e per i quali la tassa base dovuta dall'azienda nel singolo caso risulta evidentemente insufficiente per coprire i costi di smaltimento.
- 2 L'ammontare delle tasse supplementari va fissato dal Municipio in modo tale da garantire la copertura dei costi di smaltimento a carico del Comune.
- 4 Nei casi in cui sono date le premesse per il prelievo di tasse supplementari, il Municipio può imporre alle imprese di servizio, alle aziende artigianali ed agli stabilimenti industriali l'obbligo di provvedere a proprie spese, invece del pagamento di tasse supplementari, allo smaltimento dei rifiuti in modo conforme alla legge.

1.3. Tasse per prestazione di servizi particolari

Art. 31 Tasse per prestazione di servizi particolari

- 1 Per prestazione di servizi particolari da parte del Comune, in accordo con la CRER, possono essere prelevate da chi ne usufruisce delle tasse speciali.
- 2 Per il rilascio di autorizzazioni e per altre prestazioni fornite dall'amministrazione comunale sono prelevate delle tasse di cancelleria.
- 3 L'ammontare di queste tasse è stabilito separatamente dal Municipio in un apposito specchietto delle tasse.

1.4. Rimedi legali

Art. 32 Reclami

- 1 Reclami contro le decisioni relative alla tassa base ed altri reclami in connesso con il prelievo delle tasse commisurate alla quantità o delle tasse per prestazioni speciali sono da inoltrare al Comune in iscritto e con una rispettiva motivazione.
- 2 Se il prelievo delle tasse avviene mediante l'invio di una fattura, il reclamo va inoltrato entro 20 giorni dal recapito della fattura; negli altri casi esso va inoltrato entro 20 giorni dal pagamento delle tasse.
- 3 Il Municipio esamina il reclamo e rilascia in merito una decisione motivata.

2. Impianti privati

Art. 33 Impianti privati

- 1 Il finanziamento di posti di raccolta e di impianti privati per i rifiuti spetta ai privati.
- 2 Qualora gli impianti privati servano a più di un immobile, tutti i relativi costi vanno ripartiti dai privati stessi. È riservata all'autorità edilizia la facoltà di ripartire i costi sugli interessati nelle procedure di piano d'area o piano di quartiere; tale facoltà è riservata anche in caso di posti di raccolta o impianti di compostaggio privati da allestire, rispettivamente da utilizzare in comune su ordine dell'autorità edilizia.

IV Disposizioni esecutive e finali

Art. 34 Applicazione

- 1 Spetta al Municipio provvedere all'applicazione di questo regolamento, nonché delle prescrizioni federali e cantonali sul trattamento dei rifiuti urbani, nella misura in cui non risulti competente un'altra autorità o la CRER.
- 2 Il Municipio rilascia le necessarie disposizioni esecutive.
- 3 Se necessario, esso può far capo a consulenti esperti in materia.

Art. 35 Disposizioni penali

- 1 Le infrazioni contro questo regolamento, o contro le disposizioni esecutive e le decisioni rilasciate in base allo stesso, sono punite dal Municipio con multe fino a fr. 5'000. -, a condizione che esse si riferiscano a prescrizioni o disposizioni relative alla raccolta, al deposito, all'utilizzazione o allo smaltimento di rifiuti e non ricadano sotto la legislazione della Confederazione o del Cantone. Sono riservate le competenze della CRER.
- 2 In caso di infrazioni commesse contro le prescrizioni di diritto edilizio e pianificatorio del presente regolamento o le relative disposizioni esecutive o decisioni dell'autorità edilizia valgono le disposizioni penali della legge edilizia.
- 3 La competenza di perseguire e giudicare le infrazioni secondo il cpv. 1 spetta al Municipio. Esso rileva la fattispecie e la situazione personale delle persone interessate. Ad esse è concessa la facoltà di essere ascoltate prima dell'emanazione della decisione.

- 1 Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale.
- 2 Le sue prescrizioni sono applicabili a tutte le richieste, a tutti i progetti di costruzione ed a tutte le attività pianificatorie che non sono ancora autorizzate, rispettivamente approvate al momento dell'entrata in vigore del regolamento. Le tasse sui rifiuti sono prelevate secondo il presente regolamento la prima volta nell'anno 2019
- 3 Al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le prescrizioni degli ex comuni di Grono, Leggia e Verdabbio in contraddizione dello stesso, in particolare: il regolamento del comune di Grono, Leggia e Verdabbio concernente la gestione dei rifiuti del 24.11.2002, del 30.09.2002 e del 30.09.2002.

Approvato dal Consiglio comunale del 18.12.2018

IL COMUNE DI GRONO
Il Sindaco: Il Segretario:
Samuele Censi Dario Pesenti



The image shows the official seal of the Comune di Grono, which is circular and contains the text 'COMUNE DI GRONO' at the top and 'GRONO' at the bottom. In the center of the seal is a coat of arms featuring a tree and a cross. Overlaid on the seal are two handwritten signatures in blue ink. The signature on the left is 'S. Censi' and the signature on the right is 'D. Pesenti'.

In base all'art. 24 e ss. del Regolamento sono prelevate le seguenti tasse:

Ammontare delle tasse

1. Tassa base

Utenti	Coefficiente
Persone fisiche maggiorenni	0.5
Case di vacanza	1.0
Grotti, BB, bar, ristoranti max 2 dipendenti	2.0
Grotti, BB, bar, ristoranti fino a 5 dipendenti	3.0
Grotti, BB, bar, ristoranti più di 5 dipendenti	5.0
Alberghi	5.0
Uffici, fiduciarie max 2 persone	1.0
Uffici, fiduciarie max 5 persone	2.0
Uffici, fiduciarie più di 5 persone	3.0
Scuola	3.0
Negozi, parrucchieri max 2 dipendenti	2.0
Negozi, parrucchieri più di 2 dipendenti	3.0
Artigiani, garage, carrozzerie, industrie max 2 dipendenti	2.0
Artigiani, garage, carrozzerie, industrie max 5 dipendenti	3.0
Artigiani, garage, carrozzerie, industrie più di 5 dipendenti	5.0
Medici, dentisti	3.0
Clinica veterinaria	5.0
Cliniche e case anziani	20.0
Parrocchia e chiese	0.7
Aziende agricole da 0.2-0.3 USM	2.0
Aziende agricole da 0.3-0.5 USM	3.0
Aziende agricole oltre 0.5 USM	5.0

2. Tasse commisurate alle quantità

Tassa sul collo (sul sacco o sul contenitore)

minimo / massimo

Per rifiuti solidi urbani combustibili

sacchi da 17 litri

sacchi da 35 litri

sacchi da 60 litri

sacchi da 110 litri

contenitori da 800 litri non stipati

contenitori da 800 litri stipati (fino a 300 kg)

contenitori da 800 litri stipati (oltre i 300 kg)

Secondo il
tariffario
CRER